



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROC. N.R.G. 51-1-3/2023 P.U.**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati

Dott. Giuseppe Rini	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Margiotta	GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Debernardi	GIUDICE RELATORE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento n. 51-3/2023 P.U. avente per oggetto il ricorso per l'omologa della proposta di concordato preventivo promosso dalla società **Garofalo Petroli S.r.l.**, P. Iva 06503860824, corrente in via Papa Leone II, n. 38, Corleone (PA), in persona del suo A.U. e legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Garofalo, nato a Corleone il 15.01.1979 e ivi residente in via Don Giovanni Colletto n. 23, Cod. Fisc. RFGPP79A15D009F

**Premesso che**

con ricorso *ex art.* 44, comma 1, C.C.I.I., depositato in data 28.11.2023, la società proponente chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservando la produzione del piano, della proposta e della documentazione completa di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I.;

il Tribunale, ritenuta la propria competenza e la ricorrenza dei presupposti di legge per l'ammissione della ricorrente alla procedura sopra indicata, con decreto del 5.12.2023 concedeva termine di sessanta giorni per il deposito della documentazione, del piano e della proposta di concordato,



nominando il Giudice delegato e il Commissario Giudiziale nella persona dell'Avv. Giuseppe Giallombardo e dettando alla società le disposizioni da osservare;

in data 5.2.2024 la ricorrente provvedeva al deposito della proposta concordataria, unitamente alla documentazione ad essa corredata;

con successivo decreto emesso in data 13.2.2024 il Giudice delegato, preso atto del deposito di cui sopra, assegnava al Commissario Giudiziale termine di quarantacinque giorni per la predisposizione del proprio parere ai sensi dell'art. 44, comma 1, C.C.I.I.;

in data 22.3.2024 il Commissario Giudiziale provvedeva al deposito del proprio parere, rappresentando, in particolare, che:

- *“La proposta è stata formulata nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 84 C.C.I.I. ed, in particolare, del comma 2 secondo il paradigma del concordato con continuità aziendale ed è sorretta dalle risorse che la debitrice pone a servizio del debito ed anche dall'accollo che la società Petrol Energy s.r.l. assume quale terzo, che contribuirà al pagamento dei creditori, mettendo a loro disposizione i ricavi derivanti dall'attività per il periodo di durata del piano e corrispondendo, alla fine del percorso che durerà cinque anni (2029), il prezzo dell'impianto di distribuzione di Campofiorito per € 90.000,00”;*

- *“dopo le rettifiche contabili e di Piano esposte in ricorso, il passivo concordatario è stato prudenzialmente stimato dalla debitrice in € 2.610.369,00”;*

- *“La proponente ha, altresì, proposto di affidare l'incarico di monitorare l'esecuzione effettiva del Piano ad un professionista indipendente, iscritto all'albo dei revisori legali, cui affidare il compito di sovrintendere ai pagamenti tempo per tempo da eseguirsi al ceto creditorio e verificarsi il raggiungimento degli obiettivi programmati anno per anno”;*

- *“Si rileva [...] la completezza della documentazione fornita dalla ricorrente che ha depositato l'attestazione del professionista che - in ossequio a quanto previsto dall'art. 87, comma 3, C.C.I.I. - ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Inoltre, trattandosi di concordato con continuità aziendale, il predetto professionista ha attestato che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”;*

- *“la debitrice ha illustrato la convenienza economica della continuità aziendale se rapportata ai benefici della stessa rispetto ad uno scenario liquidatorio, in termini di maggiori flussi finanziari da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari, concludendo che la componente di attivo che verrebbe meno rispetto alla proposta concordataria è l'apporto di finanza esterna dell'accollante Petrol Energy s.r.l., che si è impegnata a corrisponderla condizionatamente all'omologa*



*definitiva del concordato. La proposta concordataria, invero, rappresenta una “alternativa più vantaggiosa”, in quanto l’impegno del terzo accollante Petrol Energy s.r.l. consente un miglior soddisfacimento del ceto chirografario”;*

all’esito del proprio parere il Commissario concludeva, dunque, che, alla luce dei dati forniti ed ai fini della sola valutazione dei presupposti per la declaratoria di apertura della procedura concordataria, *“allo stato, la proposta illustra un’ipotesi maggiormente favorevole rispetto all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, con cui si liquiderebbe il patrimonio e si soddisferebbero solo alcuni dei creditori, atteso che la limitata disponibilità economica del debitore proponente non consentirebbe soluzioni migliori per i creditori chirografari. La continuità dell’azienda è da ritenersi più soddisfacente per i creditori rispetto ad un’ipotesi liquidatoria ed unitamente al pagamento della somma pari a € 90.000,00 alla fine del quinquennio da parte di Petrol Energy s.r.l. rappresentano la proposta principale della proponente. Si ritiene, infatti, che l’illustrata assenza di patrimonio immobiliare in capo alla Garofalo Petroli s.r.l. (ed anche in capo all’Amministratore Unico Giuseppe Garofalo), non garantirebbe un incremento dell’attivo in caso di liquidazione giudiziale, da mettere a disposizione dei creditori concorsuali”;*

preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario, il Giudice Delegato, rilevata la mancata iscrizione, nell’apposito Albo, del professionista attestatore incaricato dalla proponente, assegnava a quest’ultima termine di trenta giorni per integrare la documentazione in atti;

con nota depositata in data 26.4.2024, la ricorrente provvedeva al deposito di quanto richiesto e, con successivo decreto del 9.5.2024, il Tribunale dichiarava l’apertura della procedura di concordato preventivo, confermando la nomina del Commissario Giudiziale e fissando le date per la votazione del piano dal 4.11.2024 al 8.11.2024;

con nota depositata in data 20.5.2024, il Commissario Giudiziale chiedeva di essere coadiuvato, ai fini della predisposizione della relazione di cui all’art. 105, C.C.I.I., da un proprio consulente contabile, individuato nella persona del Dott. Enrico Lombardo, autorizzato con successivo decreto del Giudice delegato del 27.5.2025;

con ulteriore nota depositata 9.7.2024, il Commissario Giudiziale chiedeva altresì, alla luce della valutazione economica del deposito carburanti contenuta nel piano, di essere assistito, onde verificare l’attendibilità dei dati offerti, da un consulente tecnico individuato nella persona del Dott. Dario Megna, a sua volta autorizzato con decreto del Giudice delegato del 18.7.2024;

con istanza depositata in data 11.9.2024 il Commissario Giudiziale, atteso il ritardo, da parte della proponente, nell’invio di parte della documentazione richiesta dal nominato consulente contabile, chiedeva lo spostamento della data fissata per la votazione della proposta, stante l’impossibilità di garantire il deposito della relazione di cui all’art. 105, C.C.I.I. nei termini di legge;



con decreto emesso in data 17.9.2024 il Giudice delegato, preso atto della richiesta predetta, disponeva la proroga dei termini assegnati al Commissario per il deposito della propria relazione e fissava, conseguentemente, le nuove date per il voto del piano di concordato dal giorno 4.2.2025 al giorno 7.2.2025;

in data 7.12.2024, il Commissario Giudiziale depositava, ai sensi dell'art. 106, C.C.I.I., la relazione nella quale rilevava, segnatamente, che:

- quanto alle valutazioni compiute sull'attivo indicato nella proposta, *“rispetto ad un attivo concordatario indicato nel Piano pari ad euro 630.920 ed un valore di liquidazione pari ad euro 237.346, in entrambi i casi comprensivi dei crediti fiscali ritenuti compensabili, il CTU, a seguito delle verifiche ed analisi compiute, è pervenuto ad un valore di liquidazione pari ad euro 381.961, (con o senza esito positivo della revocatoria pendente per la cessione del ramo Campofiorito e comprensivo del valore della revocatoria della risoluzione della donazione dei beni in favore di Giuseppe Garofalo), mentre l'effettivo valore dell'attivo concordatario, alla luce delle rettifiche apportate sempre dal CTU, sarebbe pari ad appena euro 163.370”*; pertanto, *“I superiori dati hanno portato il CTU a stimare il valore di liquidazione pari ad € 381.961, superiore all'attivo concordatario così come rettificato al ribasso, pari ad € 163.370”*(cfr. in particolare pag. 17 della relazione);

- del pari, in riferimento al passivo rappresentato nel piano, da un lato *“in data 24.01.2024, la Ricorrente ha pagato le retribuzioni pari ad euro 1.206,00 violando il divieto di pagamento dei debiti pregressi in assenza di autorizzazione ex art. 100 C.C.I.I.”* e, dall'altro lato, *“dall'esame delle scritture contabili si evince che i pagamenti sono avvenuti a mezzo cassa contanti, pertanto effettuati in violazione dell'art. 1 c. 910 della L. 205/2017 che, come è noto, ha disposto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore dei lavoratori dipendenti”*, aggiungendo poi che *“Su apposita richiesta di chiarimento avanzata dal Commissario, con nota del 7.10.2024 l'Advisor legale riferiva che tale modalità di pagamento era da attribuire al generale blocco di operatività sui conti bancari della Società. La risposta fornita, tuttavia, non ha convinto atteso che per tutto l'anno 2023 e nell'anno in corso (2024), la Società opera regolarmente sul conto corrente bancario (n. 4106129) in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena. Le retribuzioni continueranno ad essere pagate per cassa sino al mese di aprile 2024”* (cfr. in particolare pag. 18 della relazione);

- sempre sotto il profilo del passivo, *“Dal Piano della Ricorrente emerge un debito verso l'Amministrazione Finanziaria rideterminato in complessivi euro 204.323,53. Tale importo risulta confermato nella relazione di attestazione ex art. 87 comma 3 a pag. 56. Per quanto concerne anche il debito verso l'INPS e l'INAIL, la Ricorrente ridetermina il debito pari a complessivi euro 86.240,71 così come confermato dal professionista indipendente a pag. 58 della sua relazione. Orbene, in merito a quanto contenuto nel Piano e nella relazione ex art. 87 co. 3, C.C.I.I., il CTU ha effettuato alcune precisazioni [...]”*, all'esito delle quali emergeva che, relativamente alla posizione



di Agenzia delle Entrate, “dalle verifiche condotte emerge un maggior debito (di seguito esposto) rispetto a quanto indicato dalla Ricorrente nel Piano per il quale Commissario Giudiziale ha prontamente richiesto chiarimenti agli Advisors e, sempre con la nota dell’Advisor Legale, Prof. Carlo Bavetta del 7.10.2024, allegata alla relazione del CTU. Purtroppo detta risposta non è da ritenersi soddisfacente, in quanto la differenza fra i due debiti non è dovuta ad alcuna attività di accertamento compiuta dall’Amministrazione Finanziaria (la quale potrebbe, peraltro, ancora avvenire), ma alla inesatta ricognizione del debito tributario proprio per l’assenza dei certificati di cui si è detto prima. Infatti, dal Certificato Unico emerge un debito complessivo alla data 9.09.2024 (ma non vi sono debiti afferenti al periodo post 30.11.2023) diverso [...] Pertanto nel Piano l’Amministrazione Finanziaria risulta indicata per un credito di quasi 54.000,00 euro inferiore a quanto effettivamente dovuto, differenziale che potrebbe subire ancora variazioni in aumento per effetto della mancata liquidazione di tutte le dichiarazioni presentate al 30.11.2023”; altresì, circa I.N.P.S. e I.N.A.I.L., “dall’esame della documentazione pervenuta dall’INAIL si è potuto riscontrare per quel che qui rileva che la Ricorrente, pur in presenza del blocco del pagamento dei debiti pregressi ed avendo ridotto al minimo il personale dipendente, non versa regolarmente quanto dovuto a titolo di contribuzione previdenziale. La Ricorrente, inoltre, non ha previsto nel piano debiti verso altri creditori qualificati [...] Rispetto a quanto indicato dalla Ricorrente nel Piano emerge valori diversi e, quindi, una differenza che comporta: - una variazione in aumento del debito verso sull’Amministrazione finanziaria pari a complessivi € 53.999,65; - una variazione in diminuzione del debito verso gli Enti previdenziali ed assistenziali pari ad € 33.278,54”; quanto poi ai debiti verso fornitori, artigiani e professionisti, risultavano “errori, anomalie e valutazioni non conformi. Nello specifico, rispetto ad un’esposizione verso i fornitori complessivamente pari ad euro 718.613,85 così indicata nel piano, emerge dai riscontri ricevuti un maggior debito pari complessivamente ad euro 95.140,02. Pertanto (pur non modificando le posizioni dei creditori che non hanno riscontrato), si perviene ad un valore del debito verso i fornitori pari ad euro 813.753,57. Va segnalata, comunque, la mancata indicazione dei privilegi vantanti dai creditori che ne hanno diritto. Nello specifico, nel Piano non viene fatto alcun riferimento al privilegio speciale per IVA da rivalsa. Altro aspetto riscontrato all’esito delle risposte pervenute al Commissario è che non è stato riconosciuto il privilegio per ACCISE ai creditori. La debitrice, in particolare, non ha illustrato come avrebbe dovuto che alcuni creditori vantavano un privilegio per Accisa. Ed invero, con la nota 6.06.2024, la Esso Italiana s.r.l. in riscontro alla richiesta ex art. 104 CCII del Commissario ha allegato le fatture su cui si fonda il titolo, con l’indicazione dettagliata dell’importo dovuto a titolo d’Accisa ammontante complessivamente ad € 109.599,59, come tale avente lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 c.c. ex art. 16, terzo comma, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La debitrice non ha illustrato la circostanza, inserendo tutto il relativo credito in chirografo, con conseguenze determinanti per l’esito del Proposta”; ancora, rispetto alle banche, “è emerso un maggior credito vantato dagli istituti di credito pari a complessivi euro 1.571.127,00. Pur tuttavia, la problematica più rilevante riscontrata afferisce alla collocazione in chirografo dell’intera esposizione vantata dai creditori in questione. Invero, all’esito delle verifiche compiute sui documenti richiesti e pervenuti allo scrivente (si segnala, in particolare, la nota del 9.07.2024 del creditore Banca B.P.E.R.),



nonché sui documenti reperiti dal C.T.U., è stata riscontrata l'esistenza di diverse posizioni, prima non indicate, garantite dal Medio Credito Centrale e che, pertanto, godono di un privilegio generale ai sensi dell'art 9, c. 5, D.Lgs. 123 del 1998 e ss.mm.ii. per complessivi € 743.736,00. L'esponente, anche in questo caso, ha richiesto più volte dei chiarimenti agli Advisors della Ricorrente i quali hanno risposto solo con mail del giorno 8.10.2024 alla quale era allegata una nota datata 7.10.2024 a firma dell'Advisor Legale della ricorrente, Prof. Avv. Carlo Bavetta. Quest'ultimo, premettendo che l'attribuzione ai crediti garantiti da M.C.C. ex art. 9, D.Lgs n. 123/1998, di un privilegio generale è stata a lungo dibattuta tra gli interpreti, ha risposto che le conclusioni assunte dal piano concordatario sono state nel senso di escludere che il credito di regresso possa avere carattere privilegiato. Infine, eseguite le verifiche sui documenti recuperati dagli organi della procedura, andavano indicati in un'apposita classe i creditori titolari di garanzie prestate da terzi che, dalle verifiche condotte mediante la Centrale Rischi Banca di Italia, risultano essere oltre alla già segnalata Bper Banca S.p.A., la Banca Popolare Sant'Angelo, Banca Progetto S.p.A., Fidimed, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mo.net S.p.A. tutte garantite dal Sig. Giuseppe Garofalo. Ancora, si riscontra l'esistenza di un pegno non segnalato del valore pari ad euro 15.000 riconosciuto all'istituto B.C.C. di Altofonte e Caccamo Soc. Coop."All'esito delle analisi, si è pervenuti ad un maggior debito verso fornitori pari a complessivi € 813.754 distinto per € 110.647 in privilegio ed € 703.107 in chirografo" (cfr. in particolare pagg. 19-22);

- alla luce delle risultanze di cui sopra, il fondo spese indicato appariva dunque "insufficiente" (cfr. pag. 23 della relazione);

- in relazione alla tenuta delle scritture contabili, l'esame delle stesse evidenziava "diverse criticità", risultando le stesse, a fronte degli accertamenti compiuti dal consulente contabile, "non conforme ai principi di veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., ancorché le stesse siano state tenute in maniera regolare dal punto di vista formale"; precisamente, quanto alle rimanenze, "in costanza di procedura, la Ricorrente ha versato acconti per forniture di merce in contanti per l'elevato importo di € 60.295,01, al di sopra peraltro delle soglie imposte dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007. La circostanza non è stata indicata nella documentazione a corredo degli obblighi informativi cui la Proponente era tenuta. In più, le modalità di pagamento impediscono di avere certezza circa la corretta destinazione delle somme, ovvero se alle stesse sia corrisposta una effettiva fornitura di merce o se la scrittura sia riferibile ad operazioni estranee all'attività d'impresa [...]"; circa poi i crediti, esaminati i "rapporti con la società Garofalo Petrol Transport s.r.l., società il cui socio unico è sempre la sig.ra Lucia Giovanna Maria Rita (madre dell'A.U. della Ricorrente) e Amministratore Unico lo stesso Garofalo Giuseppe [...]", risultava "un consistente volume di operazioni effettuate tra le due società, quasi sempre regolate con bonifici bancari o mediante ingiustificati compensazioni o storni di pagamenti";

- ugualmente, quanto ai crediti in sofferenza, "fatta eccezione solo per alcuni movimenti che trovano parziale corrispondenza con i clienti incagliati di cui dà atto la Ricorrente nel Piano, molte altre scritture sono riferibili a giroconti



*indistinti dalla cassa contanti con descrizione aggiuntiva “assegni insoluti”. In merito, il CTU ha anche visionato gli estratti conto bancari richiesti ed inviati dalla Ricorrente i quali, seppur incompleti, non evidenziano il versamento di assegni insoluti da parte dei clienti, così come nelle scritture contabili non ne è stata rinvenuta traccia. Orbene, nonostante le richieste di chiarimento avanzate, la Ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile per tale voce né ha dato evidenza di attività di recupero avviate per importi così consistenti afferenti gli asseriti assegni insoluti. Infatti, con la nota inviata in data 7.10.2024 dall’Advisor legale, a seguito di esplicita richiesta del Commissario Giudiziale, la risposta fornita è stata oltre che generica, priva di necessari riscontri contabili. Per la maggior parte dei crediti in sofferenza è emerso che non sono mai state attivate le opportune procedure di recupero e, pertanto, a parere del CTU l’esito finale di tali annotazioni è stato quello di abbattere prima il valore dei crediti verso clienti e poi quello della cassa contanti, scaricando tutto sul conto “crediti in sofferenza” che, a fine 2023, verrà portato a perdita, con causale aggiuntiva “stralcio definitivo”, per euro 602.031,04 importo che è, sostanzialmente, equivalente alla differenza fra il totale dei movimenti accolti dal conto e le posizioni incagliate, pari a circa euro 400 mila, per le quali è stato fornito adeguato riscontro (G&G s.r.l., Nera Petroli s.r.l., Master Fruit s.r.l., ecc...) [...]”;*

- infine, in ordine al conto cassa, lo stesso presentava “criticità che fondano il giudizio di inattendibilità della contabilità, con diverse operazioni al di sopra dei limiti per i pagamenti in contanti pro-tempore vigenti [...]” (cfr. pagg. 23-28 della relazione);

in conseguenza a tutti rilievi sopra mossi, il Commissario riteneva, pertanto, non possibile la prosecuzione della procedura, evidenziando, soprattutto, che “il Tecnico ha effettuato le necessarie verifiche sulla fattibilità economica e giuridica del Piano e dopo aver esaminato le scritture contabili ed i flussi generati - sia dal deposito (Garofalo Petroli) che dal distributore carburanti (Petrol Energy) - relativi agli anni trascorsi, ha concluso ritenendo poco attendibili le previsioni formulate nel documento di piano, evidenziando alcune criticità. Il CTU ha dichiarato che, quanto ai ricavi prospettici, nel periodo di proiezione dei risultati del piano (2024 – 2029), le verifiche condotte conducono a ritenere irrealizzabili le previsioni formulate. In particolare, è stato richiesto al CTU di analizzare i ricavi sia del ramo “Deposito Carburanti” di Corleone, sia del ramo “Impianto di Distribuzione Carburanti” di Campofiorito anche il periodo che porta fino al 31.07.2024 ed il tecnico, all’esito delle verifiche, ha concluso per la inidoneità del Piano alla soddisfazione dei creditori stante la sostanziale difficoltà di produrre flussi di continuità positivi, né tantomeno almeno pari a quelli indicati nel Piano” (cfr. pag. 29 della relazione) e concludendo, dunque, “che, nel corso della attività di verifica demandatagli dall’art. 105 C.C.I.I., ha potuto accertare una serie di fatti rilevanti e, in particolare, che la ricorrente ha posto in essere alcune condotte vietate”;

il Tribunale, esaminata la relazione di cui sopra, con decreto del 18.12.2024 convocava, ai sensi degli artt. 106 e 44, C.C.I.I., la società ricorrente, il Commissario ed il Pubblico Ministero in sede avanti al Collegio all’udienza del 4.2.2025, sospendendo nelle more le operazioni di voto;



con memoria depositata in data 4.2.2025 la proponente, onde opporsi alle criticità espresse dal Commissario, sosteneva che:

- quanto alle retribuzioni dei dipendenti, le stesse *“possono essere effettuate anche con strumenti di pagamento elettronico come carte di pagamento, assegni elettronici, carte di credito prepagate intestate al lavoratore, anche non collegate ad un IBAN”*;

- quanto al conto cassa, *“le operazioni ritenute al di sopra dei limiti per i pagamenti in contanti, in realtà, sono state incassate con assegni bancari regolarmente versati nei conti correnti della società. A tal proposito si allegano le copie delle fatture e dei relativi assegni incassati (cfr. doc. n. 02) e si rinvia alla relazione dell’advisor finanziario, che si deposita in uno a questa memoria difensiva (cfr. doc. n. 03). Peraltro, la tecnica contabile utilizzata per la registrazione delle suddette fatture prevede la registrazione dell’incasso nel mastrino “cassa” e successivamente il versamento degli stessi assegni presso la Banca. Infine, si precisa che il blocco di operatività sui conti correnti si è effettivamente avuto. La società non ha potuto avvalersi di alcun rapporto bancario fintanto che non è riuscita ad ottenere la liberatoria dai pignoramenti presso terzi consumati in confronto delle banche”*;

- quanto al debito verso l’Erario, *“L’Advisor finanziario della società ha inviato, in data 28 maggio 2024, tutte le richieste di rilascio delle certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e premi assicurativi. Ha ricevuto risposta soltanto in data 11 giugno 2024 da AdER e INAIL e le risposte le ha trasmesse al C.G. Per la ricognizione del debito erariale, va anzitutto considerata la comunicazione pervenuta da Agenzia delle Entrate a seguito delle operazioni di circolarizzazione. L’attestazione espone il debito tributario in 204.323,53 euro e quello previdenziale in 86.240,71 euro. La quantificazione operata dall’Agenzia delle Entrate è intervenuta in un secondo momento e l’ammontare complessivo del debito è stato oggetto di analisi a distanza di 8 mesi circa dalla data del deposito finale della documentazione ai fini dell’ammissione a concordato (05 febbraio 2024). Comunque, il piano, riporta l’intero debito fiscale e contributivo in euro 290.564 mentre ad oggi risulta un debito complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi iscritti a ruolo, per un totale di euro 304.218,00. L’odierno debito iscritto a ruolo contiene anche cartelle esattoriali relative a debiti erariali non conosciuti all’epoca del 30 novembre 2023”*;

- quanto ancora alla mancata indicazione del debito privilegiato accise, per giurisprudenza *“il distributore di carburante non è tenuto a pagare l’accisa direttamente al proprio fornitore” e “il credito del fornitore di carburante può essere ammesso con privilegio nella liquidazione giudiziale del distributore solo a determinate e specifiche condizioni”*;

- quanto infine alla valutazione dell’attivo, *“Le stime del compendio effettuate dal consulente della procedura circa il suo valore di realizzo appaiono ottimistiche. Le ragioni di tale giudizio sono state espone nelle osservazioni a firma dell’advisor finanziario. Qui si aggiunge che secondo il piano la cessione dei cespiti, che avverrà al termine del*



*periodo di cinque anni durante il quale la massa beneficerà dei flussi derivanti dalla continuità aziendale, procederà a evidenza pubblica e tenendo presente beni in esercizio. Pertanto, nessun pregiudizio può derivare alla massa dei creditori dalla struttura del piano. Infine, con riguardo all'azione revocatoria pendente a istanza di un creditore, pure evocata nella relazione, si osserva che l'emersione degli atti dispositivi eseguiti dalla debitrice e la neutralizzazione dei loro effetti costituisce un punto di partenza ineludibile della proposta concordataria, un'assunzione di piano della quale non può farsi a meno. In questa prospettiva, infatti, verrà restituito alla garanzia patrimoniale generica della società debitrice l'asset che ne è fuoriuscito, addirittura in misura maggiore del suo valore di liquidazione, poiché l'accollante, prima dirotterà i suoi ricavi a servizio del piano e, poi, alla fine, pagherà anche il prezzo per l'acquisto. Si tratta, quindi, di un elemento patrimoniale già considerato”;*

all'udienza del 4.2.2025 il Tribunale, ritenuta la necessità di consentire al Commissario l'esame della nota di replica in atti, rinviava all'udienza del 4.3.2025, assegnando al medesimo termine fino al 28.2.2025 per il deposito del proprio parere;

in data 27.2.2025 il Commissario Giudiziale depositava la propria memoria integrativa alla luce delle note della proponente del 4.2.2025, osservando, preliminarmente, che quest'ultima si era “*limitata a contestare, a tratti anche genericamente, alcuni aspetti delle anomalie riscontrate dal Commissario Giudiziale ed esposte analiticamente nella relazione ex art. 106 C.C.I.I.*” e che, in particolare:

- circa i pagamenti delle retribuzioni, “*Nella CTU allegata alla relazione (da pag. 56 a pag. 77) sono riportati una considerevole quantità di pagamenti effettuati in contanti con valore superiore ad € 1.000,00 oltre a incassi di clienti, sempre per contanti, che fra il 2022 ed il luglio del 2024 sono pari ad euro 2.791.686,51, di cui una ragguardevole parte effettuati in costanza di procedura concordataria. In ogni caso, si segnala che, ai sensi dell'art 910 della L. 205/97, a far data da luglio 2018 i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere le retribuzioni “...attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento...”. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato (doc.1) che il pagamento è avvenuto mediante il versamento di denaro contante da Garofalo Giuseppe (personalmente) in due diverse tabaccherie, utilizzando il servizio “Money Sisal Pay” o “Lis Pay” sulla carta “PostePay” ricaricabile della dipendente. L'osservazione, pertanto, è priva di fondamento tenuto conto che, come sopra esposto, il pagamento in contante è ammesso “...presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente...”. Peraltro, sul punto, gli Advisors hanno fornito informazioni non riscontrabili in contabilità, dove i suddetti pagamenti sono stati indicati tutti per contanti e su ciò si è basato il rilievo degli organi della procedura. Infine, sempre sul tema pagamenti in contanti, non risulta contestato il rilievo secondo cui*



la Garofalo Petroli s.r.l. avrebbe versato acconti per forniture di merce in contanti per l'elevato importo di euro 60.295,01, al di sopra delle soglie imposte dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007”;

- quanto poi ai debiti erariali, “L’osservazione inserita nella memoria riprende quella formulata dall’Advisor finanziario nell’allegato doc. 3 cui ha dato puntuale risposta il CTU a pag. 13 e ss. delle proprie osservazioni accluse al presente atto e che qui si richiamano. Ed invero, come evidenziato dal Dott. Lombardo la differenza è da attribuirsi al fatto che la ricorrente ha indicato un importo minore perché non in possesso delle certificazioni tributarie necessarie a stimare correttamente i carichi fiscali. Ciò ha determinato una sottostima del passivo (“...nel Piano il debito verso l’Amministrazione Finanziaria risulta esposto per un importo inferiore a quanto effettivamente dovuto...”). Tuttavia, l’osservazione de qua appare priva di rilievo perché non contesta le conclusioni degli organi della procedura ed in particolare del CTU che ha correttamente inquadrato il debito, ma appare più che altro una giustificazione per aver indicato nel Piano un importo inferiore a quello correttamente dovuto dalla debitrice”;

- quanto, infine, alla mancata indicazione del debito privilegiato per accise, “Le fatture prodotte a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo ed azionate dalla Esso Italiana S.p.A. sono state verificate dal Commissario Giudiziale ed indicano in maniera specifica (e separata) l’importo richiesto per Accise. Dispiace poi segnalare che l’allegazione della ricorrente (doc. 07-09) a sostegno dell’osservazione è fuorviante, atteso che dette fatture non formano oggetto di procedura monitoria, né risultano azionate dal creditore nella procedura che ci occupa”;

a corredo della propria memoria il Commissario Giudiziale depositava altresì, rinviandovi, le controdeduzioni predisposte dal proprio consulente contabile a fronte della relazione dell’advisor finanziario della proponente, ritenendo, in conclusione, “che la memoria difensiva depositata dalla ricorrente non ha introdotto elementi nuovi a confutazione delle anomalie riscontrate dagli organi della procedura. Le osservazioni della ricorrente come sopra riassunte non sono idonee a modificare le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente che, pertanto, conferma il contenuto della propria relazione depositata in data 11.12.2024 ai sensi dell’art. 106 C.C.I.I.”;

all’udienza del 4.3.2025 la società ricorrente chiedeva assegnarsi un ulteriore termine per replica, confermando, in ogni caso, quanto già espresso nelle note depositate in data 4.2.2025 ed insistendo, dunque, nell’omologa del concordato proposto; il Tribunale, ritenuto non sussistere i presupposti per la concessione di termini ulteriori, rigettava l’istanza formulata dalla proponente, riservandosi di provvedere ai sensi dell’art. 44, C.C.I.I.;

### **Considerato che**

ai sensi dell’art. 106, comma 1, C.C.I.I., “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o



*commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori?";*

*in forza dell'art. 44, comma 2, C.C.I.I., "Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d)";*

come visto in parte premessa, nella fattispecie in oggetto, con relazione depositata in data 12.12.2024, il Commissario giudiziale, all'esito delle verifiche esperite ai fini degli adempimenti di cui all'art. 105, C.C.I.I., ha rilevato, in sintesi, le seguenti problematiche:

*- "quanto alla veridicità dei dati alla base del Piano è emersa una sovrastima dell'Attivo concordatario, specie con riferimento al possibile incasso dei crediti verso clienti residui e ai crediti fiscali compensabili. Inoltre, le analisi di fattibilità economica del Piano industriale hanno condotto il CTU a considerare del tutto irrealizzabili i flussi di continuità indicati nel Piano concordatario. In estrema sintesi, rispetto ad un attivo concordatario indicato nel Piano pari ad euro 630.920, il CTU è pervenuto ad un valore effettivo dell'attivo concordatario (alla luce delle rettifiche apportate), pari a euro 163.370. Per converso il valore della liquidazione giudiziale è stato sottostimato, tant'è che a fronte di un valore di attivo concordatario diverso e in realtà inferiore come verificato, il valore della liquidazione addirittura sale di 146.000 euro passando da 237.347 stimato dal debitore a 381.961 (con o senza esito positivo della revocatoria pendente per la cessione del ramo Campofiorito) e ciò senza includere eventuali azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministratore";*

*- "l'ulteriore anomalia riscontrata è costituita dall'emersione - a seguito dei riscontri alle richieste di circolarizzazione inviate dall'esponente, nonché dell'ulteriore documentazione acquisita - di un debito in privilegio pari ad euro 1.176.581,09 (ben superiore agli euro 309.381,52 indicati nel Piano), essenzialmente dovuto ad un debito Medio Credito Centrale, IVA da rivalsa e Accise, non indicati e, comunque, classificati in chirografo nel Piano. Aspetto questo che porta con sé manifeste conseguenze in termini di corretta distribuzione dell'attivo fra privilegio e chirografo. Inoltre, è stata anche riscontrata l'esistenza di un pegno non segnalato del valore pari ad euro 15.000 riconosciuto all'istituto B.C.C. di Altofonte e Caccamo Soc. Coop";*

*- "il CTU ha riscontrato importanti criticità in merito alla attendibilità sostanziale, e non solo formale, delle scritture contabili della Società. All'esito dell'esame, il Tecnico ha concluso ritenendo le scritture contabili non conformi ai principi di veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. L'analisi della documentazione contabile, poi, ha evidenziato una*



*serie di incassi di clienti e pagamenti di fornitori per contanti per valori particolarmente elevati, alcuni effettuati in costanza di procedura concordataria. Dall'esame della cassa, sono emersi numerosi e cospicui pagamenti per contanti che, singolarmente o cumulativamente (pagamenti frazionati), superano le soglie vigenti per la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, con taluni pagamenti effettuati anche dopo l'accesso alla procedura di concordato. I pagamenti in violazione delle norme sul limite dell'utilizzo del contante effettuati in costanza di procedura sono pari ad euro 183.104,75 (in favore della Petrol Energy s.r.l. e Texon s.r.l., in questo caso tutti nel 2024) non adeguatamente segnalati al Commissario. Anche i pagamenti degli stipendi sono avvenuti per contanti e, pertanto, in violazione dell'art. 1, c. 910, della L. 205/2017 che ha disposto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore dei lavoratori dipendenti. Peraltro, in data 24.01.2024 è stato effettuato il pagamento di una retribuzione per € 1.206,00 in violazione del divieto di pagamento dei debiti pregressi in assenza di autorizzazione ex art. 100 C.C.I.I. Le retribuzioni sono state pagate per cassa fino al mese di aprile 2024. Ancora, nonostante i benefici concessi, dopo l'apertura della procedura non risulta versato quanto dovuto a titolo di contribuzione previdenziale. Infine, benché si tratti di debiti di modesta entità, in contabilità non sono stati indicati i debiti verso il Comune di Palermo e verso la Regione Siciliana per tasse di vario genere”;*

nonostante la puntuale e precisa descrizione delle molteplici criticità riscontrate dal Commissario giudiziale e dal proprio consulente contabile, la società debitrice, come già evidenziato in parte premessa, non solo, mediante la memoria depositata in data 4.2.2025 (ossia il giorno stesso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 106, C.C.I.I.), ha solo parzialmente replicato alle stesse, ma inoltre, pur a fronte delle successive specifiche osservazioni avanzate dal Commissario nelle ulteriori note depositate in data 27.2.2025, nulla ha aggiunto rispetto alle difese di cui sopra, riportandosi ai propri atti già depositati e limitandosi a chiedere, in sede di udienza del 4.3.2025, un ulteriore termine per esaminare il parere negativo del Commissario ed eventualmente per replicarvi;

### **Ritenuto che**

pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, dell'inidoneità delle integrazioni offerte dalla ricorrente innanzi agli atti fraudolenti compiutamente lamentati ed analizzati dal Commissario, risultano sussistere le condizioni legittimanti l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 44, comma 2, C.C.I.I.;

dunque, essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della procedura concordataria, deve essere revocato il decreto emesso in data 9.5.2024 ai sensi dell'art. 44, comma 1, C.C.I.I., con conseguente annullamento, definitivo, delle operazioni di voto allo stato sospese nonché cessazione degli effetti delle misure protettive in origine adottate;



ai sensi dell'art. 106, comma 3, C.C.I.I. “*All’esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore*”;

nell’ambito del presente procedimento unitario (cfr. n.r.g. 51-1/2023), risulta pendente il ricorso volto all’apertura della liquidazione giudiziale promosso dal creditore Banca Popolare Sant’Angelo S.p.a., la cui prossima udienza è fissata in data 13.5.2025 ed all’esito della quale saranno, quindi, assunte le determinazioni di rito;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visti gli artt. 106 e 44, comma 2, C.C.I.I.

**revoca** il decreto emesso in data 13.2.2024 che ha disposto l’apertura del procedimento di concordato preventivo promosso dalla società Garofalo Petroli S.r.l., P. Iva 06503860824, corrente in via Papa Leone II, n. 38, Corleone (PA), in persona del suo A.U. e legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Garofalo, nato a Corleone il 15.01.1979 e ivi residente in via Don Giovanni Colletto n. 23, Cod. Fisc. RFGPP79A15D009F;

**dichiara**, per l’effetto, interrotte le operazioni di voto allo stato sospese nonché cessati gli effetti delle misure protettive originariamente disposte;

**rinvia** per le determinazioni inerenti al ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale promosso dal creditore Banca Popolare Sant’Angelo S.p.a. all’udienza fissata in data 13.5.2025;

**dispone** che il presente decreto sia notificato, a cura della Cancelleria, al P.M. in sede, alla società debitrice, nonché al Commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso all’esito della camera del 12/03/2025

Il Giudice estensore  
*(dott.ssa Giovanna Debernardi)*

Il Presidente  
*(dott. Giuseppe Rini)*

